

# DL 21/2012 Ucraina-Taglia prezzi approvato definitivamente alla Camera: per i lavori del superbonus solo imprese edili qualificate

27 Maggio 2022

```
[fusion_builder_container hundred_percent="no" equal_height_columns="no" menu_anchor="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" background_color="" background_image="" background_position="center center" background_repeat="no-repeat" fade="no" background_parallax="none" parallax_speed="0.3" video_mp4="" video_webm="" video_ogv="" video_url="" video_aspect_ratio="16:9" video_loop="yes" video_mute="yes" overlay_color="" video_preview_image="" border_color="" border_style="solid" padding_top="" padding_bottom="" padding_left="" padding_right="" type="legacy"]  
[fusion_builder_row]  
[fusion_builder_column type="1_1" layout="1_1" background_position="left top" background_color="" border_color="" border_style="solid" border_position="all" spacing="yes" background_image="" background_repeat="no-repeat" padding_top="" padding_right="" padding_bottom="" padding_left="" margin_top="0px" margin_bottom="0px" class="" id="" animation_type="" animation_speed="0.3" animation_direction="left" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" center_content="no" last="true" min_height="" hover_type="none" link="" border_sizes_top="" border_sizes_bottom="" border_sizes_left="" border_sizes_right="" first="true"]  
[fusion_text]
```

L'Aula della Camera ha licenziato, in via definitiva, il 19 maggio u.s., il disegno di legge di conversione del DL 21/2022 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" (Legge n. [51/22](#) del 20 maggio 2022, GU n. 117 del 20 maggio 2022) con la votazione di fiducia sul testo trasmesso dal Senato ( [DDL 3609/C](#)).

Nel provvedimento restano confermate le norme approvate in prima lettura che accolgono, con alcuni correttivi, importanti proposte **associative**, già evidenziate da **ANCE** in audizione. Si tratta, in particolare, delle seguenti:

## **-Qualificazione imprese per l'esecuzione dei lavori che usufruiscono di risorse pubbliche come il Superbonus 110% e il Bonus Facciate**

La norma prevede che se i lavori da realizzare siano di importo superiore a 516 mila euro le imprese non potranno sottoscrivere i relativi contratti di appalto se non in possesso dell'attestazione SOA. Per consentire un'applicazione graduale della previsione, e permettere a tutte le imprese che ne siano sprovviste, di dotarsi di tale attestazione, la decorrenza dell'obbligo non sarà immediata ma riguarderà i contratti sottoscritti dal 1° luglio 2023. Tuttavia, si prevede che, già dal 1° gennaio 2023, le imprese possano operare solo previa dimostrazione dell'avvio dell'istruttoria necessaria con gli organismi preposti al rilascio delle attestazioni.

Si tratta di una **misura auspicata da tempo**, necessaria per offrire una prima risposta concreta al bisogno di correttezza e affidabilità delle imprese che eseguono lavori di questo tipo e al tempo stesso per frenare l'accesso al mercato da parte di operatori improvvisati che alterano la concorrenza con il mancato rispetto delle minime regole di sicurezza del lavoro e delle opere realizzate.

## **-Misure di proroga per l'edilizia**

Viene disposta la proroga straordinaria di un anno dei termini di validità dei titoli edilizi, delle convenzioni urbanistiche e dei relativi piani attuativi nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.

La norma riproduce quanto già previsto dalle precedenti **proroghe straordinarie** ma, rispetto ad esse, **è stata introdotta in corso d'iter la seguente specificazione richiesta dal Governo** *"purchè la possibilità di usufruire della proroga non risulti in contrasto, tra l'altro, "con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004".*

## **-Applicazione CCNL edili per benefici fiscali connessi ai bonus**

Viene precisato che il limite di 70.000 si riferisce alle opere **il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000** fermo restando che l'obbligo di applicazione dei CCNL del settore edile è riferito ai soli lavori edili. Il nuovo testo, inoltre, chiarisce che i contratti sono quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e che i lavori edili sono quelli definiti dall'allegato X del Dlgs 81/2008.

In Commissione Finanze e Industria del Senato, in prima lettura, è stato accolto, inoltre, l'ordine del giorno G/2564/43/6 e 10 (già em. 23.0.31, primo firmatario Sen. Faraone - IV), che impegna il Governo, nel senso suspicato da ANCE, a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti dell'emendamento **23.0.31** volto a prevedere che, per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi.

Fonte: ANCE

[/fusion\_text][/fusion\_builder\_column][/fusion\_builder\_row][/fusion\_builder\_containe  
r]